

rettive adeguandole alla nuova normativa in materia di canoni demaniali e di cui al D.L. 2/10/1981, n° 546 convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n° 692.

A tale riguardo, si precisa che la problematica scaturita dall'applicazione di tale normativa, in relazione anche ad alcuni quesiti di recente sollevati da altre Amministrazioni dello Stato sulla misura dei canoni da applicare alle concessioni di cui trattasi, è stata sottoposta nuovamente alle valutazioni del Ministero delle Finanze che con l'allegata nota n° 54005 del 24 maggio 1982 ha ritenuto che tuttora sussistono le condizioni per applicare alle concessioni in argomento canoni demaniali ispirati a criteri di particolare moderazione. E ciò in relazione alla natura giuridica delle Amministrazioni ed Enti concessionari, sia in relazione al fatto che trattasi di utilizzazioni meritevoli di particolare considerazione in quanto dirette al perseguimento di scopi di carattere sociale.

Tuttavia, tenuto conto che con l'intervenuto Decreto Legge n° 546/1981 il legislatore si è proposto di adeguare tutti i canoni demaniali, ivi compresi quelli ricognitori, si ritiene che anche per le concessioni demaniali marittime assenti ad Amministrazioni dello Stato o ad Enti per lo svolgimento di attività assistenziali o ricreative, senza scopi di lucro, debba essere applicata una congrua maggiorazione di canone.

La misura unitaria fissa di £ 50 al mq. per anno, stabilita con la citata circolare n° 177/1979, in riconoscimento delle peculiarità delle concessioni in discorso, dovrà essere equamente elevata a £ 200 al mq. per anno, ferma restando, naturalmente, l'applicazione dei diversi criteri dettati dalla circolare stessa per la concessione di manufatti demaniali.

Con l'occasione, si prospetta altresì l'opportunità che, come contestualmente precisato dal suddetto Dicastero delle Finanze, la suindicata disciplina per motivi di equità venga estesa, rispetto alle previsioni della circolare n° 177/79, anche agli Enti ed agli Istituti di assistenza e beneficenza nonché ai CRAL di Amministrazioni pubbliche per le concessioni aventi finalità di cura e svago (colonie marine e stabilimenti balneari riservati ai dipendenti ed ai familiari) semprechè beninteso non vengano perseguiti scopi di lucro.

./.

I suesposti criteri troveranno ovviamente la loro applicazione anche in sede di predisposizione delle tabelle dei canoni di cui all'art. 15 della citata legge n° 692 dell'1/12/1981.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO
MANNINO

PER COPIA CONFORME
IL PRIMO DIRIGENTE

De Martino

MOS/as